

Proposta art. 22 su accesso alla formazione e al lavoro nel SSN dei medici sottoscritta da FP Cgil Medici – Cisl Medici - Uil Fpl Medici

b) disciplinare, fermo restando quanto previsto per il personale dirigenziale dagli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 502 del 1992 e s.m.i. e dalla relativa disciplina concorsuale, l'accesso del personale medico, veterinario e della dirigenza sanitaria al Servizio Sanitario Nazionale, prevedendo:

1. la contemporaneità degli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione con il diploma di laurea;
2. obbligatorietà della specializzazione per l'accesso alla dipendenza sia nel pubblico che nel privato accreditato e alle convenzioni;
3. ricondurre il corso di formazione in medicina generale a specializzazione con stessa dignità delle altre specializzazioni;
4. una unica graduatoria nazionale per l'accesso alla formazione specialistica, comprensiva dei corsi di formazione specifica di medicina generale, con scelta da parte dei vincitori della specialità e della sede in ordine di graduatoria. In alternativa graduatorie uniche per ciascuna specialità, compresa la medicina generale, con possibilità di partecipazione al test nazionale ad una sola specialità, con scelta da parte dei vincitori della sede in ordine di graduatoria con l'obbligo di utilizzare tutte le borse disponibili a richiesta secondo l'ordine di graduatoria;
5. il divieto di poter impiegare gli specializzandi per coprire le carenze di organico;
6. nell'ultimo biennio del corso di formazione specialistica assunzione di graduale responsabilità fino alla autonomia con la supervisione del tutor da svolgersi nella aziende sanitarie della rete formativa delle Regioni. La valutazione finale del medico in formazione specialistica resta di competenza della scuola di specializzazione, acquisite le valutazioni dei direttori delle strutture coinvolte nel percorso di formazione. Le Regioni o Aziende individuate nel percorso formativo delle specializzazioni partecipano con un incremento del numero delle borse di studio;
7. ridefinire conseguentemente gli ordinamenti didattici per la formazione pre laurea e post laurea dell'area sanitaria;
8. protocolli d'intesa tra Regione ed Università che disciplinino il numero di accessi, le modalità di frequenza del corso e lo svolgimento della parte teorica presso la sede universitaria di assegnazione e della parte pratica presso le aziende facenti parte della rete formativa della Regione.